

Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, ordinanza del 27.05.2015

N. R.G. (OMISSIS)/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2015;

vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2014 formulata dall'opposta ex art. 648 cpc;

letti gli atti ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita al processo;

ritenuto che la produzione documentale versata in atti dall'opposta consente, allo stato, di formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabile fondatezza della pretesa ereditaria azionata;

ritenuto infatti che le contestazioni contenute nella spiegata opposizione, relative in particolare alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed agli ulteriori oneri accessori, nonché alla dedotta illegittimità della fideiussione omnibus, non sembrano trovare riscontro nella documentazione in atti, avuto riguardo al tenore delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti;

ritenuto che anche la eccepta usurarietà degli interessi, non risultando compiutamente ed adeguatamente dedotta, non appare idonea a neutralizzare la pretesa ereditaria; **né, infine possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato la previsione di cui all'art. 120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione; nel caso di specie anche in relazione alla entrata in vigore della norma (1° gennaio 2014), avuto riguardo al momento del passaggio a sofferenza del correntista;**

vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;

PQM

- **concede ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione** del decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2014; - concede alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., assegnando un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;
- rinvia per il prosieguo all'udienza del 14 gennaio 2016;
Si comunichi.

Cosenza, 27 maggio 2015

Il giudice
Dott.ssa Urania Granata

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*